

RELAZIONI E PREROGATIVE SINDACALI

1

ART. 14 – RAPPRESENTANZA SINDACALE

1. **Ciascuna Organizzazione Sindacale** deve essere **effettiva titolare delle deleghe** espresse dai **pediatri di libera scelta e diretta destinataria delle relative quote associative**. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività **non sono riconosciute valide le Organizzazioni Sindacali** costituite mediante **fusione, affiliazione**, o in altra forma, e che non risultino effettive titolari di deleghe.
2. Il rappresentante legale provvede al **deposito presso la SISAC dell'atto costitutivo e dello statuto** della propria Organizzazione Sindacale, da cui risulti la titolarità in proprio delle deleghe di cui al comma 1. **Ogni successiva variazione** deve essere **comunicata alla SISAC entro tre mesi**.

2

ART. 14 – RAPPRESENTANZA SINDACALE

- 3. Ciascuna Organizzazione Sindacale è misurata sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria.**
- 4. I dirigenti sindacali rappresentano esclusivamente un'unica Organizzazione Sindacale e non possono essere dirigenti di altre Organizzazione Sindacali.**

3

ART. 15 – RAPPRESENTATIVITÀ

- 1. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite per la ritenuta del contributo sindacale alle singole Aziende dai pediatri convenzionati titolari di incarico a tempo indeterminato e provvisorio. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno. Le Aziende provvedono alla trattenuta delle quote sindacali e al riversamento delle stesse sul conto corrente intestato alla Organizzazione Sindacale, in ottemperanza all'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ossequio alle previsioni dell'articolo 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e del precedente articolo 14, esclusivamente sulla base della delega rilasciata dall'iscritto.**

4

ART. 15 – RAPPRESENTATIVITÀ

2. Sono considerate **maggiormente rappresentative**, ai sensi dell'**articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502** e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, **le Organizzazioni Sindacali che abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.**

5

ART. 15 – RAPPRESENTATIVITÀ

3. Le **Organizzazioni Sindacali** firmatarie del presente Accordo, purché **dotate di un terminale associativo** riferito al presente ambito contrattuale **domiciliato nella Regione di riferimento**, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli **Accordi Integrativi Regionali**.

6

ART. 15 – RAPPRESENTATIVITÀ

4. Le Organizzazioni sindacali, firmatarie dell'Accordo Integrativo Regionale, purché dotate di un **terminale associativo** riferito al presente ambito contrattuale **domiciliato nella Azienda di riferimento**, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli **Accordi Attuativi Aziendali**.

7

ART. 15 – RAPPRESENTATIVITÀ

5. I **rappresentanti** di ciascuna Organizzazione Sindacale devono essere formalmente **accreditati** quali **componenti delle delegazioni trattanti**, la composizione delle quali è definita, rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell'avvio della negoziazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali. **L'Accordo Collettivo Nazionale e gli Accordi decentrati** sono validamente **sottoscritti se stipulati da Organizzazioni Sindacali** che **rappresentano**, complessivamente, almeno il **50% più uno degli iscritti**.

8

ART. 15 – RAPPRESENTATIVITÀ

6. La **rilevazione delle deleghe sindacali è effettuata annualmente dalla SISAC, che certifica la consistenza associativa e la comunica** entro il 31 ottobre, e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, **alle Organizzazioni Sindacali. Entro il mese di febbraio** di ciascun anno **la Aziende comunicano alla SISAC e all'Assessorato regionale alla Sanità la consistenza associativa** risultante alla data del **1° gennaio** di ogni anno.

9

ART. 15 – RAPPRESENTATIVITÀ

7. In tutti i casi in cui occorra applicare il criterio della consistenza associativa **si fa riferimento alle deleghe rilevate al 1° gennaio dell'anno precedente.** Per le trattative disciplinate dall'articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative, indipendentemente dalla durata delle stesse.

10

ART. 15 – RAPPRESENTATIVITÀ

8. Sono **prese in considerazione** ai fini della misurazione del dato associativo esclusivamente le **deleghe** rilasciate dai pediatri di libera scelta **di importo superiore alla metà del valore medio delle trattenute richieste** da tutte le Organizzazioni Sindacali rappresentative nel corso del precedente anno solare. La SISAC rende noto annualmente il relativo valore mensile di riferimento.

11

CONCLUSIONI

- Questo sistema garantisce una rappresentanza chiara e strutturata
- SISAC svolge un ruolo centrale nella verifica delle deleghe
- Le soglie di rappresentatività determinano chi può prendere parte alle trattative sindacali per negoziare gli accordi
- Il rispetto delle norme è fondamentale per la validità della contrattazione

12